

Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza n. 1093 del 23/01/2023

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe DI SALVO - Presidente

dott. Maurizio MANZI - Giudice

dott.ssa Enrica CIOCCA - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63382/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28.6.2022 e promosso da:

Cooperativa (omissis), (C.F. (...)), con sede in ....., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Manzoni n. 26, presso lo studio degli Avvocati Vincenzo Nardelli e Daniele Macchione, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata telematicamente ed allegata all'atto di citazione

**OPPONENTE**

contro

(omissis\_1 ), (C.F. (...)), nato a M. il (...) ed ivi residente in Via del P. n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marinelli del Foro di Isernia, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione in via telematica

**OPPOSTO**

OGGETTO: recesso da cooperativa (opposizione al decreto ingiuntivo n. 14572/2020)

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. In data 17.9.2020 il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, su ricorso di (omissis\_1 ), emetteva il decreto ingiuntivo non esecutivo n.14572/2020, N.R.G. 12746/2020, con cui ingiungeva alla (omissis) il pagamento a favore del ricorrente della somma di Euro 14.500,00, oltre agli

interessi moratori ex art. 1284 c.c. dall'11/11/2019 al saldo ed alle spese processuali, quale credito relativo al rapporto mutualistico dell'ingiungente con la società cooperativa a seguito del recesso del socio.

Con atto di citazione notificato in data 13.11.2020 la Cooperativa (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato tribunale (Omissis\_1), proponendo opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca deducendo:

- che l'ingiungente, a fondamento delle proprie pretese, aveva addotto di essere stato socio della Società Cooperativa (omissis) a far tempo dal mese di aprile 2010 e di aver presentato domanda di ammissione a socio al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio da edificare nell'ambito di una Piano di Zona ex L. n. 167 del 1962 s.m.i.;
- che il (Omissis\_1) aveva rappresentato che, manifestata preferenza per il Piano denominato "Cecchignola Nord", aveva versato a favore della società cooperativa il complessivo importo di Euro 15.259,00, di cui Euro 500,00 quale "quota iscrizione alla cooperativa", Euro 259,00 a titolo "sottoscrizione e versamento quota capitale sociale" ed Euro 14.500,00 a titolo di acconti per la futura assegnazione dell'alloggio;
- che il (Omissis\_1) adduceva di aver esercitato in data 2/7/2018, ai sensi degli artt. 2532 c.c. e dell'art.9 dello Statuto sociale, il diritto di recesso dalla società cooperativa e che il recesso sarebbe divenuto operativo a causa della mancata comunicazione di elementi ostativi da parte del consiglio di amministrazione della società.

Tanto premesso, l'opponente esponeva:

- che unico documento a supporto della avversa pretesa creditoria era la nota in data 2.7.2018, con cui il (Omissis\_1) aveva comunicato il recesso senza il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto;
- che la comunicazione di recesso del (Omissis\_1) non era mai pervenuta nella sfera di conoscenza della società opponente e in ogni caso il recesso non si era perfezionato, non essendo stata accettata dalla società ai sensi dell'articolo 9 dello statuto " ... il socio che volesse recedere dalla società dovrà fare apposita domanda motivata, ma il recesso non si intenderà avvenuto se non quando tale domanda sarà accettata dal consiglio di amministrazione...",
- che non era possibile il perfezionamento del recesso in ragione del principio di silenzio assenso, preso in considerazione del giudice nella fase monitoria;
- che l'avversa azione era in ogni caso improponibile in questa sede, stante la clausola arbitrale prevista all'articolo 11 dello statuto, secondo cui tutte le controversie attinenti all'interpretazione delle disposizioni derivanti dagli organi sociali devono essere devoluta al Consiglio di Amministrazione;
- che lo scioglimento del vincolo sociale e mutualistico era previsto nel solo caso in cui il socio non fosse stato in grado di proseguire il rapporto sociale e doveva essere motivato a sensi dell'art. 9 dello statuto;
- che la limitazione al diritto di recesso era giustificata dalla circostanza per cui il programma edificatorio si sarebbe potuto svolgere compiutamente solo in presenza di tanti soci che rappresentassero ciascuno un'unità immobiliare;
- che lo scioglimento del vincolo sociale e, conseguentemente, di quello mutualistico era consentito esclusivamente al ricorrere di motivi ostativi per il socio alla prosecuzione del rapporto sociale e soprattutto di quello obbligatorio avente ad oggetto l'assegnazione, quali, ad esempio, la perdita del lavoro, il trasferimento, impedimenti per gravi motivi di salute, che non ricorrevano nella fattispecie;
- che, in ogni caso, le somme versate alla società erano improduttive di interessi, ai sensi dell'art. 13 dello statuto.

Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.

Con comparsa depositata l'11.03.2021 si costituiva in giudizio (Omissis\_1) eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dall'opponente.

Esponendo in fatto:

- di aver trasmesso il 2.7.2018 il proprio recesso alla società opponente nelle forme previste dalla legge e dallo statuto e di aver chiesto, quindi, la restituzione delle somme versate;
- che, non avendo ricevuto nessuno riscontro, il 7.11.2019 aveva nuovamente inviato a mezzo pec la comunicazione della propria intenzione di recedere ed era stata rinnovata la richiesta di restituzione delle somme di denaro;
- che la società era a conoscenza del recesso del (Omissis\_1) avendolo inserito nell'elenco dei soci rinunciatari;
- che il recesso aveva prodotto i suoi effetti a partire dal momento in cui la controparte ne era venuta a conoscenza, quindi si perfezionato con la lettera raccomandata inviata a luglio 2018;
- che il mancato riscontro da parte della società, in base al principio del silenzio assenso, aveva determinato il perfezionamento del recesso al più tardi nel momento in cui la Società Cooperativa (omissis). aveva ricevuto la consegna della PEC trasmessa dall'Avv. Marco Marinelli, segnatamente alle h. 15.22 del 11.11.2019;
- che con riferimento sia al recesso trasmesso con lettera raccomandata dal (Omissis\_1) il 2.7.2018, sia alla missiva inviata a mezzo PEC l'11.11.2019 dall'Avv. Marco Marinelli portante la copia della menzionata raccomandata di recesso, in ogni caso i 60 giorni previsti dall'art. 2532, comma II c.c. erano ampiamente decorsi e, essendosi formato al riguardo il silenzio - assenso sul recesso del (Omissis\_1), il 25.02.2020 si era ritualmente provveduto al deposito del ricorso monitorio a cui è conseguita l'emissione del decreto ingiuntivo n. 14572/2020, opposto in questa sede;
- che non risultava operativa la clausola arbitrale nel caso di specie, in cui non vi era alcun formale provvedimento dell'organo amministrativo;
- che la mancanza di giustificazione del recesso poteva essere fatta valere, ex art. 2532 c.c., entro sessanta giorni dall'esercizio di tale diritto, pertanto la Società Cooperativa (Omissis) era decaduta da tale possibilità;
- che era irrilevante il richiamo all'articolo 13 dello statuto, non applicabile ai versamenti effettuati dai soci con riferimento al rapporto mutualistico.

L'opposta concludeva, quindi, come in epigrafe.

Esperiti gli incumbenti preliminari, all'udienza del 28.06.2022 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2-È, in primo luogo, infondata l'eccezione di compromesso mossa dall'opponente sul mancato rispetto della clausola arbitrale prevista all'articolo 11 dello statuto.

Ai sensi del citato art. 11 dello statuto, "Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli ART. 9 e 10 devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio degli Arbitri. Il ricorso a pena di decadenza deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione".

Il collegio degli Arbitri è disciplinato dall'art. 27 dello statuto che stabilisce, tra l'altro: "Soci e Società sono obbligati a rimettere alle decisioni di un Collegio di Arbitri la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione delle disposizioni contenuto nell'Atto costitutivo e Statuto o derivanti da deliberazioni degli Organi Sociali."

Al di là di ogni valutazione in ordine alla divergenza tra l'art. 11 che si esprime in termine di possibilità di ricorrere agli arbitri e l'art. 27 che prevede un obbligo, nel caso di specie l'art. 11 non è operativo, in quanto nessun provvedimento è stato mai adottato e comunicato al (Omissis\_1) da parte dell'organo amministrativo della cooperativa.

Peraltro l'oggetto del giudizio è la richiesta di condanna della cooperativa alla restituzione delle somme versate a seguito del già maturato recesso del socio dalla cooperativa, per cui non si rientra nelle ipotesi disciplinate dalle due previsioni statutarie menzionate.

3.- L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Cooperativa opponente, nel merito, è infondata e va rigettata.

Giova premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; Cass. civ. n. 13674 del 13/6/2006; Cass. civ. n. 8615 del 12/4/2006).

Nella specie, la Società Cooperativa (omissis), con la presente opposizione, ha eccepito:

- a. il mancato perfezionamento del recesso del (Omissis\_1) dal contratto sociale, atteso che la comunicazione del recesso non era pervenuta alla società;
- b. il mancato perfezionamento del recesso per mancato riscontro da parte del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 9 dello statuto;
- c. la mancata idonea motivazione del recesso;
- d. la non debenza degli interessi moratori.

Lo statuto della cooperativa, all'articolo 9, prevede espressamente che: "Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e quando il Socio non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il Socio che volesse recedere dalla Società dovrà fare apposita domanda motivata, ma il recesso non si intenderà avvenuto se non quando tale domanda sarà accettata dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimino il

recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della Società. Il Socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene sostituito da altro Soci non prenotatario di alloggio. Per l'ipotesi di recesso trova applicazione il terzo comma dell'art. 2532 c.c.

La cooperativa ha, in primo luogo, contestato di aver ricevuto la comunicazione di recesso del (Omissis\_1).

Lo statuto non prevede una specifica modalità di invio, ma all'art. 29 prevede che "Per quanto non contemplato e disciplinato nel presente Statuto valgono le norme dettate dal Codice Civile e contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti in ordine alle Cooperative e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata".

Si deve ritenere, dunque, richiamato anche il comma 2 dell'art. 2532 c.c. che richiede l'invio di una dichiarazione comunicata con raccomandata, da esaminare da parte degli amministratori entro 60 giorni.

Orbene, nel caso in esame, non è stata documentata la modalità di comunicazione della prima dichiarazione di recesso del socio (Omissis\_1) datata 2/7/2018; nondimeno, risulta reiterata la comunicazione a mezzo pec, in data 11/11/2019, modalità idonea a consentire alla società la conoscenza del recesso almeno a partire da tale momento.

Peraltro, parte opponente non ha neanche contestato il doc. 12 di parte opposta, di una "situazione al 27/7/2017" in cui il (Omissis\_1) risulta già nell'elenco dei soci rinunciatari, circostanza, dunque, già nota e riconosciuta dalla società.

La cooperativa ha, in secondo luogo, contestato il mancato perfezionamento del recesso per mancata adozione di un provvedimento da parte del Consiglio di amministrazione come richiesto dall'art. 9 dello statuto nonché la mancanza di motivazione.

L'opposto, invece, ha ribadito il principio espresso già in fase monitoria del silenzio assenso, in base al quale ove il consiglio di Amministrazione non risponda alla domanda di recesso e siano trascorsi i termini di legge entro i quali può opporsi alla domanda presentata dal socio, si ritiene perfezionato il recesso anche in assenza del riscontro prescritto dallo statuto del consiglio di amministrazione.

Giova premettere che le previsioni in ordine al recesso del socio dalla cooperativa dettate all'interno dello statuto costituiscono manifestazione della volontà negoziale ed è, quindi, rimesso alla libertà delle parti di definirne le modalità e il contenuto ovvero limitarlo o subordinarlo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, quali ad esempio l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci.

Tali clausole attribuiscono un potere discrezionale ai suddetti organi, che non possono essere esercitati in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso.

In particolare la clausola che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass.civ sez. 1, 31 maggio 2022, n. 17667).

La necessità dell'autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia (cfr., ex aliis, Cass. n. ce 26190 del 2017; Cass. n. 2979 del 2016; Cass. n. 10135 del 2006).

Anche nel caso di specie, dunque, decorsi 60 giorni dalla comunicazione del recesso la condizione si ha per avverata e l'autorizzazione riconosciuta.

Si può, dunque, prescindere dalla valutazione dei motivi del recesso, che è già divenuto efficace anteriormente al giudizio, in assenza di tempestivo diniego da parte della cooperativa opponente.

In ogni caso si può osservare che il (Omissis\_1) non ha mai conseguito alcun vantaggio mutualistico stante la mancata realizzazione del programma edilizio localizzato nel P.Z. C. 28 Cecchignola Nord, per cui è comprensibile il venir meno del suo interesse decorsi numerosi anni dalla adesione, avvenuta nel 2010.

Quanto alla domanda di restituzione delle somme versate dal socio, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, va ricordato nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. Ed è altrettanto certo che, mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in relazione all'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest'ultima, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto - salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia - alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale (cfr. Cass. civ. n. 9393 del 18/5/2004; Cass. civ. n. 6197 del 07/03/2008).

Parte opposta ha documentato sin dalla fase monitoria il proprio credito con le copie dei versamenti eseguiti in favore della cooperativa, con riconoscimento della fondatezza della sua pretesa restitutoria per complessivi Euro 14.500,00 (Euro 2000,00 il 22.4.2010 + Euro 5000,00 il 23.3.2011 + Euro 7.500,00 il 14.10.2013) per quanto attiene al rapporto mutualistico, per cui l'opposizione va respinta.

Da ultimo va considerata l'eccezione afferente alla non debenza degli interessi moratori, riconosciuti in sede monitoria al tasso legale ex art. 1284 c.c. dall'11/11/2019 (data della messa in mora) fino al saldo effettivo.

La cooperativa ha richiamato l'art. 13 dello statuto, secondo cui le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono improduttive di interessi, ma tale previsione attiene agli interessi corrispettivi conseguenti alla disponibilità della somma in capo alla cooperativa, ma non può trovare applicazione per gli interessi

moratori, che sono dovuti ex lege anche ove non pattuiti dalle parti e spettanti in caso di ritardo nella esecuzione della restituzione dovuta della somma.

L'opposizione è, dunque, infondata e deve essere integralmente rigettata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sono liquidate in base al valore del giudizio, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, tra minimo e medio di scaglione.

P.Q.M.

il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento N.R.G. 63382/2020 tra la Società Cooperativa (omissis) e (Omissis\_1), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14572/2020, N.R.G. 12746/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 17.9.2020, proposta dalla società cooperativa (Omissis).;

2) CONDANNA la Società Cooperativa (Omissis). alla refusione in favore di (Omissis\_1) delle spese processuali, che liquida in Euro 4000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA come di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2023.